Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 11 febbraio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1674.

Devoluzione all'assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare concesse alle insegne di unità, esistenti o disciolte, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti, navi, reparti aerei ed unità similari, disciolti o tuttora esistenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono devoluti alla assistenza degli orfani dei militari di ciascuna di dette Forze armate decorati al valor militare.

Art. 2.

L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all'art. 1 è versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro per la difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1675.

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471, e 17 ottobre 1941, n. 1205, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128 e 11 aprile 1951, n. 472;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

12) storia della medicina.

Attuale art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

7) scienza dell'alimentazione;

8) biochimica applicata;

9) idrologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 1676.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media governativa « Antonio Barezzi » in Busseto (Parma).

N. 1676. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media governativa « Antonio Barezzi » in Busseto (Parma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1677.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera Pia della Dottrina Cristiana », con sede in Pavia.

N. 1677. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera Pia della Dottrina Cristiana », con sede in Pavia, canonicamente eretta con decreto di quell'Ordinario diocesano 1° giugno 1950; la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore, consistente in immobili situati in Pavia, valutati L. 5.500.000, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 1678.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto agrario per la Capitanata, con sede in Foggia.

N. 1678. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto agrario per la Capitanata, con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1951, n. 1679.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine del Carmelo e Sant'Antonio da Padova, in località Lama del comune di Lama Mocogno (Modena).

N. 1679. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 16 luglio 1949, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine del Carmelo e Sant'Antonio da Padova, in località Lama del comune di Lama Mocogno (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 43. — FRASCA

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 44.

Modificazione dell'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali di risparmio).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli ultimi due commi dell'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, articolo modificato col decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 544, sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — ZOLI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 6 gennaio 1952, n. 45.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 pel complessivo importo di lire 460.680.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, concernenti la prelevazione di rispettive lire 430.680.000 e lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 6 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 46.

Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 662.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 47.

Concorsi speciali a posti di grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti di grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile, che, fermo restando l'accantonamento a norma dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1949, n. 868, siano disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti mediante concorsi speciali per esame, ai quali possono partecipare:

a) gli ingegneri principali del Corpo del genio civile che, alla data di pubblicazione del bando di con-

corso, abbiano almeno due anni di anzianità nel grado nonchè gli ingegneri dello stesso Corpo che all'atto del loro inquadramento in ruolo avevano prestato sei anni di servizio nei ruoli tecnici del gruppo *A*, civili o militari, di altre amministrazioni dello Stato, ovvero otto anni di servizio con la qualifica di impiegati tecnici non di ruolo di 1ª categoria presso le Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste;

b) gli impiegati di ruoli tecnici di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno sei anni di servizio nei ruoli predetti,

c) gli impiegati tecnici non di ruolo, assunti con la qualifica di 1ª categoria dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno dodici anni di ininterrotto servizio con la qualifica di ingegnere, alle dipendenze delle Amministrazioni predette o dei consorzi di bonifica.

Art. 2.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una orale. Le prove verteranno sulle seguenti materie:

1. *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezione trasversale di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade: computo metrico di movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensioni delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi delle centinature delle grandi volte, fondazioni, gallerie;

c) opere di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) sistemi di pavimentazioni e di manutenzione del piano stradale.

2. *Opere idrauliche*:

a) servizio idrografico e determinazione della portata di fiumi e torrenti;

b) correzioni e sistemazioni di fiumi e torrenti, ed opere di difesa relativa, imboschimenti, briglie, arginature, manufatti di scolo e di derivazione, servizio di piena;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione ed opere d'arte relative e loro circolazione;

d) acquedotti e fognature;

e) bonifiche per colmata, a prosciugamento naturale e a prosciugamento meccanico. Impianti idrovori.

3. *Opere marittime*:

a) disposizioni generali dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge in corrosione.

4. *Elettrotecnica*:

a) nozioni generali;

b) impianti di produzione di energia elettrica, linea di trasporto e di distribuzione.

5. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro e in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato;

d) elementi di urbanistica.

6. *Materiali da costruzione e impianti di cantieri*:

norme per la prova e per l'accettazione dei materiali da costruzione;

impianti di cantieri di costruzione e macchine relative.

7. *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici; capitolato generale e capitolati speciali.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici ed è composta:

di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

di due ispettori generali del Genio civile, membri;

di due professori di ruolo delle Facoltà d'ingegneria o dei politecnici delle Università, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7°.

Ogni esaminatore dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno otto decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sette decimi.

Per la prova orale, che non può durare più di quarantacinque minuti per ogni candidato, ogni esaminatore dispone di 10 punti: la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato della prova stessa. La prova orale non s'intende superata se i candidati non ottengano almeno una media di otto decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione definitiva in base alla quale è determinata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati direttamente nel grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile. Ai fini della promozione al grado 7° i medesimi non possono fruire di alcuna riduzione della prescritta anzianità di grado per servizio eventualmente prestato nel grado 8° o superiore dell'Amministrazione di provenienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 12 gennaio 1952, n. 48.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi, concluso a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, il 1° luglio 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accord entre l'Italie et le Danemark concernant la prolongation de la durée des brevets d'invention

LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE

ET

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK

considérant la situation exceptionelle créée par la deuxième guerre mondiale aux ressortissants danois, personnes physiques et morales, en Italie, et aux ressortissant italiens, personnes physiques et morales, au Danemark, en ce qui concerne l'exploitation normale des brevets d'invention,

ont désigné leurs plénipotentiaires qui sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

La durée des brevets en vigueur après le 10 avril 1940, même s'il sont expirés après cette date, pourra faire l'objet d'une prolongation lorsque, par suite de l'état de guerre, les titulaires de ces brevets ou leurs ayants cause n'auront pu les exploiter ou les faire exploiter normalement.

Cette prolongation de durée sera accordée par années entières; elle pourra être au plus de cinq années. Elle sera calculée en tenant compte de la période de temps pendant lequelle l'exploitation normale s'est trouvée suspendue et des résultats de l'exploitation du brevet, si la suspension n'a pas été totale.

Article 2

La prolongation de la durée des brevets visée à l'article précédent sera prononcée, au Danemark, par la Commission des brevets, et, en Italie, par la « Commissione dei ricorsi » prévue par l'article 71 du décret royal 29 juin 1939, n. 1127 concernant la protection des brevets pour invention industrielle.

La demande de prolongation accompagnée de toutes les indications susceptibles d'en démontrer le bien fondé devra être déposée avant le 31 décembre 1950, au service compétent. Pour la demande sera perçue une taxe, qui, au Danemark, est fixée à 15 couronnes, et, en Italie, à 2000 lires.

Article 3

La prolongation prévue à l'article 1er du présent Accord s'ajoutera à la durée normale du brevet. Elle ne donnera pas lieu à payement d'annuités pendant sa durée.

Article 4

Les documents nécessaires à l'obtention des facilités prévues dans le présent Accord seront dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 5

Les dispositions du présent Accord seront appliquées aux ressortissants danois pour les brevets enregistrés en Italie, et aux ressortissants italiens pour les brevets enregistrés au Danemark.

Aux termes du présent Accord ne peuvent être considérés comme ayant cause que les ressortissants des deux Pays dont les droits ont été acquis à une date certaine, antérieure à la date de la signature dudit Accord.

Article 6

Les tiers, qui auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention, objet d'un brevet tombant sous le coup des dispositions du présent Accord concernant la prolongation de la durée des brevets, ou fait des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation entre la date normale d'expiration dudit brevet et la date d'entrée en vigueur du présent Accord, ne pourront être tenus e cesser cette exploitation ou ces préparatifs.

Article 7

Les dispositions du présent Accord seront mises en vigueur au jour de sa signature.

Le Gouvernement de l'Italie communiquera au Gouvernement du Danemark la ratification de l'Accord par le Parlement Italien, et le Gouvernement du Danemark considérera cet Accord comme définitif à partir de la date de la communication du Gouvernement de l'Italie.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Copenhague, en double exemplaire, le 1er juillet 1950.

Pour le Gouvernement du Danemark
F. NEERGAARD-PETERSEN

Pour le Gouvernement de l'Italie
ANTONIO PENNETTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Taranto per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 26 novembre 1947 e 21 aprile 1949, coi quali venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Taranto per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dallo incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Taranto, pel triennio 1951-1953, i signori:

Capo prof. Rocco, medico chirurgo;
Gentile dott. Arturo, medico chirurgo;
Cassetta dott. Michele, pediatra;
Picaro avv. Pio, esperto in materie amministrative;
Galeone dott. Giulio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, foglio n. 243. — FERRARI

(577)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1951.

Caratteristiche tecniche delle monete metalliche da lire 100, L. 50, L. 10, L. 5 e da L. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete metalliche da L. 100, L. 50, L. 10, L. 5 e L. 1, che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, sono determinate come appresso:

Valore nominale in lire 100 - Metallo Acmonital - Diametro in millimetri 28,0 - Peso legale grammi 10,000, massimo grammi 10,250, minimo grammi 9,750 - Contorno godronato;

Valore nominale in lire 50 - Metallo Acmonital - Diametro in millimetri 25,0 - Peso legale grammi 6,250, massimo grammi 6,406, minimo grammi 6,094 - Contorno godronato;

Valore nominale in lire 10 - Metallo Italma - Diametro in millimetri 23,3 - Peso legale grammi 1,600, massimo grammi 1,632, minimo grammi 1,568 - Contorno liscio;

Valore nominale in lire 5 - Metallo Italma - Diametro in millimetri 20,2 - Peso legale grammi 1,000, massimo grammi 1,020, minimo grammi 0,980 - Contorno liscio;

Valore nominale in lire 1 - Metallo Italma - Diametro in millimetri 17,2 - Peso legale grammi 0,625, massimo grammi 0,637, minimo grammi 0,613 - Contorno liscio.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete, di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

Per la moneta da L. 100:
nel diritto:
testa di donna coronata di alloro raffigurante la Repubblica;
all'ingiro, le parole: « Repubblica Italiana »;
in basso, lungo il bordo: « Romagnoli Giampaoli inc. »;
nel rovescio:
figura raffigurante Minerva, simbolo della sapienza, presso una pianta d'alloro;
a sinistra, la lettera « L » e il numero « 100 »;
a destra, la lettera « R »;
in basso, nell'esergo, l'anno di fabbricazione.

Per la moneta da L. 50:
nel diritto:
testa di donna coronata di quercia raffigurante la Repubblica;
all'ingiro le parole: « Repubblica Italiana »;
in basso, lungo il bordo: « Romagnoli Giampaoli inc. »;
nel rovescio:
una figura raffigurante Vulcano, simbolo dell'industria, che foggia sull'incudine il ferro di una vanga;
a destra: « L. 50 » e sotto la lettera « R »;
a sinistra, in alto, l'anno di fabbricazione.

Per la moneta da L. 10:
nel diritto:
al centro, un aratro simbolo dell'agricoltura;
in alto, le parole: « Repubblica Italiana »;
in basso, l'anno di fabbricazione;
a sinistra, la lettera « R »;
nel rovescio:
due spighe di grano;
a destra, in alto, il numero « 10 »;
in basso, lungo il bordo: « Romagnoli ».

Per la moneta da L. 5:
nel diritto:
al centro un timone simbolo dell'attività marinara;
all'ingiro, le parole: « Repubblica Italiana »;
in basso, lungo il bordo: « Romagnoli »;
nel rovescio:
al centro, il numero « 5 »;
sotto, un delfino;
a destra del numero 5, la lettera « R » e sotto di essa l'anno di fabbricazione.

Per la moneta da L. 1:
nel diritto:
al centro una bilancia simbolo del commercio;
all'ingiro, le parole: « Repubblica Italiana »;
in basso, sotto la bilancia: « Romagnoli »;
nel rovescio:
al centro, il numero « 1 »;
a destra, una cornucopia ripiena di frutta;
a sinistra l'anno di fabbricazione;
sotto la data, la lettera « R ».

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete metalliche, di cui al presente decreto, viene determinato come segue:

monete da L. 100	L. 5.000.000.000
» » » 50	» 5.000.000.000
» » » 10	» 4.000.000.000
» » » 5 . . .	» 3.900.000.000
» » » 1	» 100.000.000
	L. 18.000.000.000

Art. 4.

E' approvato il tipo delle suddette monete conforme alle rispettive descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alle allegate riproduzioni fotografiche, firmate dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 31 dicembre 1951

EINAUDI

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1952
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 152. — GRIMALDI

Il Ministro: VANONI

(554)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1951.

Composizione del Comitato costituito a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, presso il Ministero della difesa-Aeronautica per l'esame dei verbali di distruzione, delle dichiarazioni sostitutive di essi e degli altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1948, col quale sono stati costituiti presso il Ministero della difesa, a' termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, i Comitati incaricati di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visto il successivo decreto in data 18 novembre 1949 che ha modificato la composizione del Comitato costituito con il citato decreto presso il Ministero della difesa (Servizi dell'aeronautica);

Vista la lettera in data 14 agosto 1951, n. 142068, con la quale il Ministero del tesoro ha proposto, che il dott. Umberto Vichi venga nominato componente, quale rappresentante dello stesso Ministero, del Comitato anzidetto, in sostituzione del dott. Domenico Ubaldelli;

Decreta:

Il dott. Umberto Vichi è chiamato a far parte, quale rappresentante del Ministero del tesoro, del Comitato sopra specificato, costituito presso il Ministero della difesa (Servizi dell'aeronautica) in sostituzione del dott. Domenico Ubaldelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, foglio n. 317. — FERRARI

(623)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1951.
Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da aziende del settore commercio in provincia di Enna, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da aziende appartenenti al settore del commercio della Cassa unica degli assegni stessi, in provincia di Enna, è determinato nella misura seguente:

L. 4500 mensili per il vitto;
L. 1500 mensili per l'alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1951

Il Ministro : RUBINACCI

(635)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1952.
Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale «Salvatore Sicurelli» di Porto Empedocle.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale «Salvatore Sicurelli» di Porto Empedocle;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 febbraio 1951 il tenente colonnello di porto in ausiliaria Giuseppe Slaviero è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale «Salvatore Sicurelli» di Porto Empedocle e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera di lire 3000.

Roma, addì 5 febbraio 1952

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

(638)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1952.
Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli;

Vista la nota n. 13799 in data 6 dicembre 1951, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli comunica che le organizzazioni sindacali locali, a seguito delle dimissioni rassegnate dal rag. Bruno Baltaro, membro della Commissione suindicata, nominato con il decreto in data 19 giugno 1950, hanno designato a sostituirlo il sig. Enrico Tosini;

Decreta:

Il sig. Enrico Tosini è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Vercelli, in sostituzione del rag. Bruno Baltaro.

Roma, addì 7 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(622)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1952.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile delle carovane e cooperative di facchini e di ippotrasportatori di alcune provincie ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini ed ippotrasportatori sono determinati come segue:

1. *Bari*:

A) Facchini:

1) Cooperative o carovane del capoluogo di provincia . . . . 26 giornate

2) Cooperative o carovane degli altri Comuni della provincia . . . . . 24 »

B) Barrocciai:

1) Cooperative e carovane del capoluogo di provincia e del comune di Barletta . . . . 26 »

2) Cooperative e carovane degli altri Comuni della provincia . . . . . 22 »

2. *Brindisi*:

Carovane facchini di Carovigno . . 18 »
Libera carovana facchini di Carovigno 18 »
Carovana facchini di Oria . . . . 20 »
Carovana carico e scarico di Fasano 20 »
Piccola carovana facchini di Ostuni . 20 »
Carovana ippotrasportatori di Ostuni 20 »
Carovana carettieri di Ceglie Messapico . . . . 18 »
Carovana facchini scalo Ferrovie dello Stato di Ostuni . . . . 22 »
Carovana facchini di Latiano . . . 15 »
Carovana facchini di Francavilla Fontana . . . . 22 »

3. *Lecce*:

Carovana carrettieri ed ippotrasportatori di Alezio . . . . 22 »
Carovana carrettieri di Copertino . 20 »
Carovana ippotrasportatori di Guagnano . . . . 19 »
Carovana barrocciai ed ippotrasportatori di Lequile . . . . 15 giornate
Carovana carrettieri « San Giorgio » di Matino . . . . 18 »
Carovana ippotrasportatori di Melissano . . . . 18 »
Carovana ippotrasportatori di Minervino . . . . 24 »
Carovana carrettieri di Monteroni . 23 »
Compagnia carrettieri « Giuseppe Mazzini » di Nardò . . . . 21 »
Carovana carrettieri di Novoli . . 22 »
Carovana ausiliari del traffico di Otranto . . . . 15 »
Carovana barrocciai ed ippotrasportatori di Parabita . . . . 21 »
Carovana ippotrasportatori di Presicce . . . . 20 »
Carovana ippotrasportatori « Santa Domenica » di Scarrano . . . . . . 18 »
Carovana ippotrasportatori di Squinzano . . . . 23 »
Carovana ippotrasportatori di Surbo 14 »
Carovana carrettieri e ippotrasportatori di Tuglie . . . . 13 »
Carovana carrettieri « San Giovanni » di Veglie . . . . 20 »
Compagnia facchini « Sante Lega » di Campi Salentina . . . . 26 »
Carovana ausiliari del traffico di Carmiano . . . . 24 »
Carovana ausiliari del traffico « Santo Antonio » di Galatina . . . . . 19 »
Compagnia facchini « Luigi Gaetani » di Gallipoli . . . . 25 »
Carovana ausiliari del traffico « Giuseppe Mazzini » di Lecce . . . . . 26 »
Carovana facchini di Matino . . . 25 »
Compagnia servizi ausiliari del traffico di Nardò . . . . 11 »
Carovana ausiliari del traffico di Salice Salentino . . . . 11 »
Carovana facchini di Squinzano . . 20 »
Carovana ausiliari del traffico di Trepuzzi . . . . 22 »
Carovana lavoratori ausiliari del traffico di Trepuzzi . . . . 26 »
Carovana ausiliari del traffico « Dante Alighieri » di Lecce . . . . . . 26 »

4. *Venezia*:

Carovana facchini di Pellestrina: 20 giornate a far tempo dal 1° maggio 1950;

Carovana mototrasportatori di Sottomarina: 20 giornate a far tempo dal 1° giugno 1949.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 701 in data 4 febbraio 1952, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto e ne è stata affidata la presidenza e la vice presidenza ai signori ing. Ernesto Ganelli e dott. Antonio Nepi.

(643)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Montignoso.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato una zona di mq. 570,35, sita nella spiaggia di Montignoso, riportata in catasto al mappale n. 3378-a, foglio 13 della sezione *A* del comune di Montignoso.

(642)

Trasferimenti dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di due zone site nella spiaggia di Bagnara.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato una zona di mq. 240,87, sita nella spiaggia di Bagnara, riportata in catasto al foglio n. 19, particella n. 175 del comune di Bagnara.

(639)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato una zona di mq. 213,75, sita nella spiaggia di Bagnara, riportata in catasto al foglio n. 19, particella n. 176 del comune di Bagnara.

(640)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Soverato.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 306, sita nella spiaggia di Soverato, riportata in catasto al foglio n. 1, particella n. 182 del comune di Soverato.

(641)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). **Elenco n. 1.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
		Cap. nom.le		
B. T. N. 5% (1950) Serie 20ª	932	50.000 —	Albertini *Maria Adelaide* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Andina Maria fu Luigi vedova Albertini.	Albertini *Adelaide* fu Antonio, ecc., come contro.
Id. Serie 27ª	888	10.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 29ª	778	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	596559	175 —	Vigne o Vigna *Felice* di Giovanni Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Villar Pellice (Torino) con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Vigne o Vigna Giovanni Pietro e Talmon Luigia fu Stefano, dom. a Villar Pellice (Torino).	Vigne o Vigna *Luigi Felice*, ecc. come contro, con usufrutto, come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(352)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1960

Si notifica che il giorno 8 marzo 1952, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle dodici serie (dalla 33/1960 alla 44/1960) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1960, emesse in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040 e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(644)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 35

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	—	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,92	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli dell'11 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,55
Id. 3,50 % 1902	64,45
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,65
Id. 5 % 1960	96,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	» 623,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Palermo è vacante la cattedra di filosofia teoretica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(657)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società Anonima Cooperativa Coltivatori Diretti « S.A.C.C.DI. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1952 i poteri conferiti al dott. Sergio Binelli, commissario della Società Anonima Cooperativa Coltivatori Diretti « S.A.C.C.DI. », con sede in Roma, sono stati prorogati al 30 settembre 1952.

(627)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e loro variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, che riordina il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la nota 1° agosto 1951, n. 11739/12106, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

Per l'ammissione al concorso coloro che non ricoprono posti di ruolo nell'Amministrazione statale non dovranno avere superato l'età di 50 anni alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 32 dovrà essere inviata al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale della produzione industriale, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze e rispettivi documenti risultino pervenuti al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, nè saranno accettati dopo il medesimo termine pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Ai concorrenti che risiedono fuori dello Stato è consentito di presentare, entro il suddetto termine la sola domanda, salvo

a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato, dovranno unire i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica, o in ingegneria industriale chimica, o in chimica industriale;

3) certificati distinti del sindaco del Comune di origine in carta da bollo da L. 24 dai quali risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzati dal prefetto.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di buona condotta civile e morale su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85 da rilasciarsi dal segretario della Procura presso il tribunale,

6) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione (in qualunque categoria rientri l'invalidità) produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) copia del foglio matricolare e il foglio di congedo illimitato o, ovvero certificati di esito di leva su carta da bollo da L. 24.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale, produrranno la copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessioni, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata con regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità e categorie assimilate rientrino — dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) per i laureati dopo il 31 dicembre 1923 e dopo il 31 dicembre 1925 che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 è richiesto il diploma di esercizio alla professione, mentre i laureati dopo il 1° gennaio 1944 debbono esibire il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;

10) esposizione in carta semplice dell'operosità professionale scientifica ed eventualmente didattica del candidato accompagnata dalla relativa documentazione;

11) tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira e dai quali risulti la pratica o l'esercizio professionale svolto nel campo delle industrie per le quali è preordinata la Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate possibilmente in quattro esemplari. Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via di eccezione i candidati sono autorizzati a presentare in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale del casellario giudiziario dovrà essere legalizzato dal competente procuratore della Repubblica, quello di nascita dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui giurisdizione si trovi il Comune dal quale gli atti provengono. Quello di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3), 4). 5), 6) e 8) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, e produrranno invece copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio con la dichiarazione che essi si trovano in attività di servizio. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

Art. 4.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli ed ai documenti prodotti, da una Commissione composta di cinque membri nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio di cui quattro scelti tra i docenti universitari di materie affini a quelle rientranti nell'attività per la quale la Stazione sperimentale risulta preordinata ed i direttori di Stazioni sperimentali per l'industria, ed uno tra i funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio di grado non inferiore al 6°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice stessa, anche agli effetti della determinazione di idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive integrazioni e modificazioni.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi (olii vegetali e minerali, grassi, saponi e vernici).

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano, con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso direttore di 3ª classe al termine del terzo anno di servizio in base al giudizio sulla sua operosità scientifica reso da apposita Commissione ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 1662.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952
Registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 227. — BAGNOLI

(628)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di aiuto assistente in prova (gruppo C, grado 13°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cento posti di aiuto assistente in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel Corpo del genio civile;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°) bandito con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Chisini dott. Giuseppe, ingegnere capo del Genio civile.

Membri:

Stanchi dott. ing. Edoardo, primo ingegnere di sezione del Genio civile;

Migliardi dott. ing. Aldo, primo ingegnere di sezione del Genio civile.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dall'assistente principale del Genio civile Campanozzi sig. Giuseppe.

Roma, addì 9 gennaio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952
Registro Lavori pubblici n. 2, foglio n. 265. — DEL GOBBO

(614)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di geometra aggiunto (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a duecento posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel Corpo del genio civile;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) bandito con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Cerullo dott. ing. Carmine, ingegnere capo del Genio civile.

Membri:

Di Maria dott. ing. Paolo, ing. principale del Genio civile;

Canali dott. ing. Lamberto, ing. principale del Genio civile;

D'Alessandro prof. Pietro, ordinario di costruzioni presso l'Istituto Quintino Sella di Roma;

Uncini prof. Raffaele, ordinario di topografia presso l'Istituto Leonardi da Vinci di Roma.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dall'ingegnere principale del Genio civile Canali dottor ing. Lamberto.

Roma, addì 9 gennaio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952
Registro Lavori pubblici n. 2, foglio n. 266. — DEL GOBBO

(633)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore straordinario (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1948, registro n. 29, foglio n. 293, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia in Catania;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 342, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Considerato che la stessa Commissione ha rassegnato ad unanimità l'incarico ricevuto, a causa di pareri disformi emersi circa l'esatta individuazione dei compiti sperimentali assegnati alla Stazione, ritenuta importante in riferimento all'art. 8, ultimo comma, del bando di concorso, per la valutazione dei titoli dei singoli candidati;

Ritenuta l'opportunità, ai fini del sollecito espletamento del concorso, di provvedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 45 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che tiene ferma la sospensione temporanea

delle norme richiedenti il parere di corpi consultivi tecnici, compreso il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del quale non è avvenuta finora la ricostituzione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, che stabilisce i compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

E' nominata, in sostituzione di quella costituita col decreto citato nelle premesse, la seguente Commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1948, per la direzione della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania:

Membri effettivi:

Draghetti prof. Alfonso, direttore della Stazione sperimentale agraria di Modena;

Maymone prof. Bartolomeo, direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Mancini prof. Ettore, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Bologna;

Rodio prof. Gaetano, ordinario di botanica nell'Università di Catania;

Rivera prof. Vincenzo, ordinario di botanica nell'Università di Roma.

Membri supplenti:

Avanzi prof. Enrico, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Pisa;

Carrante prof. Vincenzo, direttore della Stazione agraria sperimentale di Bari.

Ai componenti della Commissione, dato che le disposizioni che regolano il concorso sono in tutto analoghe a quelle per i concorsi a cattedre universitarie, sarà corrisposto il compenso stabilito dall'art. 9 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ad essi sarà altresì corrisposto, qualora competa, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 6, secondo comma, di detta legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 8, foglio n. 281

(650)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Padova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 marzo 1951, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°), vacante nel comune di Padova;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Padova, nell'ordine appresso indicato:

1) Stecconi dott. Giovanni . . . punti 91,89 su 132
2) Di Pierri dott. Michelangelo . . . » 85,76 »
3) Lombardi dott. Edoardo . . . » 84,91 »
4) Guidorizzi dott. Giuseppe . . . » 84,73 »
5) Napoli dott. Renato . . . » 84,56 »
6) Cornetti dott. Bruno . . . » 84,27 »
7) Furioli dott. Ettore . . . punti 78,88 su 132
8) Franco dott. Ferruccio . . . » 76,54 »
9) Di Masi dott. Feliciano . . . » 73,90 »
10) Carlomagno dott. Marco . . . » 72,58 »
11) Barborini dott. Erminio . . . » 68,32 »
12) Corigiioni dott. Ugo . . . » 67,83 »
13) Fici dott. Paolo . . . » 67,09 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1952

Il Ministro: SCELBA

(631)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Torre del Greco (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 ottobre 1951, per il conferimento del posto di segretario generale di seconda classe (grado II) vacante nel comune di Torre del Greco (Napoli);

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe (grado II) vacante nel comune di Torre del Greco (Napoli), nell'ordine appresso indicato:

1. Carlomagno dott. Marco . . . punti 94,08 su 132
2. Montecalvo dott. Antonio . . . » 90,92 »
3. Marchica dott. Gaetano . . . » 90,36 »
4. Raso dott. Nicolino . . . » 90,33 »
5. Michelon dott. Giovanni . . . » 89,78 »
6. Di Capua dott. Matteo . . . » 82,50 »
7. Fontanarosa dott. Giuseppe . . . » 82,37 »
8. Livi dott. Filiberto . . . » 82,09 »
9. D'Ambrosio dott. Nicola . . . » 80,80 »
10. Canilli dott. Carlo . . . » 79,56 »
11. Russo dott. Giovanni . . . » 77,94 »
12. Urbani dott. Ippolito . . . » 77 — »
13. Buccheri dott. Bruno . . . » 75,10 »
14. Norcia dott. Federico . . . » 74,18 »
15. Innocenzi dott. Giulio . . . » 73,55 »
16. Davì dott. Guido . . . » 73,16 »
17. Roccella dott. Davide . . . » 71,62 »
18. Zito dott. Ludovico . . . » 71,06 »
19. Nogava dott. Arvero . . . » 70,16 »
20. Balducci Ottavio . . . » 68,53 »
21. Mazzoni dott. Francesco . . . » 67,58 »
22. Burani Spartaco . . . » 66,89 »
23. Troccoli Bernardino . . . » 64,50 »
24. Calvano Carlo . . . » 51,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1952

Il Ministro: SCELBA

(648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1951, *è stato respinto il ricorso del prof. Scapardini Pietro contro* il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per mancanza del periodo di servizio richiesto dall'art. 2 del bando di concorso.

(652)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nei concorsi per esami a trentatre posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) e ad otto posti di commissario aggiunto in prova (gruppo *C*) nei ruoli del personale del Ministero, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data 25 gennaio 1952, n. 21, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come appresso:

pagina 342, colonna 2ª, lettera *h*) dell'art. 4, 17° rigo, ove è detto:

« . dall'ufficio sanitario » leggasi: « . . dall'ufficiale sanitario . »;

pagina 343, colonna 2ª, all'8° rigo dell'art. 7, ove è detto:

« di grado non inferiore al 4° » leggasi: « . . di grado non inferiore al 6° . »;

pagina 345, colonna 1ª (*Geografia economica*), 11° rigo, ove è detto:

« internazionali nei vari paesi » leggasi: « . internazionali dei vari paesi »;

pagina 351, colonna 1ª, all'8° rigo dell'art. 6, ove è detto:

« . con un provvedimento . » leggasi: « . con suo provvedimento ».

(651)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria del concorso per sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Con proprio decreto Div. San. n. 1852 in data 29 gennaio 1952, ha approvato la seguente graduatoria del concorso per cinquantanove sedi farmaceutiche vacanti nella Provincia, bandito con decreto Div. San. 16291 del 28 ottobre 1949:

1) Pirastu Antonio, punti 57,50 su 150: Nuragus;
2) Miglior Renzo, punti 49,55 su 150: Ulassai;
3) Ferreli Giuseppe, punti 48,30 su 150: Orune;
4) Aselc-Fanni, punti 42,75 su 150: Aritzo;
5) Demuru Antonietta, punti 42,55 su 150: Silanus;
6) Sciavicco Giovanni, punti 42,50 su 150: Meana Sardo;
7) Sini Sara, punti 40,75 su 150: Lula;
8) Lotano Angelo, punti 40,00 su 150: Desluo;
9) Ledda Giovanna, punti 40,00 su 150: Suni;
10) Zocca Pietro, punti 38,00 su 150: Posada;
11) Pasqualetti Aldo, punti 37,75 su 150: Irgoli;
12) Manconi Maria Teresa, punti 37,50 su 150: Villagrande Strisaili;
13) Faggioni Enrico, punti 37,30 su 150: Ortueri;
14) Scaloncini Vasco, punti 35,25 su 150: Ilbono;
15) Floris Domenico, punti 35,00 su 150: Torpè;
16) Mundula Giuliano, punti 34,50 su 150: Sindia;
17) Corongiu Ubaldo, punti 34,00 su 150: Gergei;
18) Bardella Italo, punti 32,50 su 150: Barisardo;
19) Ruiu Salvatore, punti 31,00 su 150: Scano Montiferro;
20) Spampinato Francesco, punti 30,75 su 150: Modolo;
21) Vargiu Egidio, punti 30,50 su 150: Orroli;
22) Valerio Maria, punti 30,00 su 150: Serri;
23) Deffenu Mario, punti 23,50 su 150: Arzana.

Il prefetto: VOLPES

(618)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visti i propri decreti numeri 26219 e 29382 Div. 3ª San., in data 29 settembre 1951 e 9 gennaio 1952, con i quali viene fatta la dichiarazione delle concorrenti vincitrici dei posti di ostetrica condotta posti a concorso con decreto prefettizio 8007 Div. 3ª del 31 marzo 1950;

Considerato che l'ostetrica Gori Gabriella non ha accettato la condotta di Bolgheri (Castagneto Carducci) e che, pertanto, risulta vincitrice della condotta la concorrente Roffi Liana, che la segue in graduatoria;

Viste le domande delle interessate in merito all'ordine delle preferenze fra le condotte messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 29382 Div. 3ª San del 19 settembre 1951, l'ostetrica Roffi Liana è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Bolgheri (Castagneto Carducci).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Castagneto Carducci.

Livorno, addì 29 gennaio 1952

Il prefetto: MOCCIA

(620)

PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Gorizia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 11916/III-San. in data 6 dicembre 1951, con cui è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice per il concorso bandito con decreto prefettizio n. 1576/III-San. in data 10 marzo 1950 per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1949;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi alle candidate risultate idonee nel concorso suddetto, in base alla graduatoria di merito;

Visto l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti nelle relative domande di ammissione al concorso stesso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso sopracitato sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Demartin Gemma in Saurin: Romans d'Isonzo;
2) Losetti Clelia: San Canzian d'Isonzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 21 gennaio 1952

Il prefetto: GIAMMICHELE

(617)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.